



COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	
Numero	Data
77	01-07-2025

OGGETTO: ORDINANZA DEL CODICE DELLA STRADA PER MODIFICA TEMPORANEA SEGNALETICA STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE RUN4SLA DEL 3 LUGLIO 2025

Dato atto di quanto previsto dal Titolo IV – Capo III – Art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

- **Viste** le istanze presentate con prot. 6781 e 11178/2025 dall'associazione Il Borgo di Castelleone volte a modificare temporaneamente la viabilità stradale per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva non competitiva il giorno 3 luglio 2025,
- **Sentito** il richiedente e valutate le problematiche connesse alla tipologia della manifestazione e al fine di consentirne l'esecuzione in premessa senza limitare la fluidità e la sicurezza della circolazione
- **Ravvisata** la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di circolazione e di sicurezza pubblica di dover adottare opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare e pedonale nelle strade interessate dal percorso della manifestazione, avute anche presenti le caratteristiche tecniche e strutturali delle stesse e delle vie circostanti;
- **Ritenuto** che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra al fine di consentire il transito in sicurezza dei partecipanti alla manifestazione di cui trattasi;
- **Visto** il D. Lgs. 30/04/1992 N. 285 Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada: D.P.R. 16/12/1992 N. 495;
- **Visto** il Decreto Legislativo N. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- **Visto** il Decreto Sindacale 41 del 30.11.2024 di nomina dello scrivente quale Ufficiale Comandante del Corpo di Polizia Locale del comune di Castelleone;
- **Ritenuto** che il procedimento si è regolarmente svolto;
- **Sentiti** i pareri degli Uffici competenti,

ORDINA

dalle ore **18.00 alle ore 22.00 di giovedì 3 luglio 2025** – per il solo tempo necessario al transito dei partecipanti alla manifestazione - le seguenti modifiche al regime della circolazione stradale:

- Divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Piazza del Comune, Via Roma e Via Garibaldi (compreso il tratto tra le aiuole di Via Mura Manfredi);
- Divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in Via IV Novembre (tratto compreso fra la Via Mazzini e la Piazza Trieste), nella Piazza Trieste (da intersezione con la via IV Novembre all'intersezione con la Via Mura Manfredi – lato Vie Ghiandone e Cicogna) e in Piazza della Vittoria (lato Via Arata) e Piazza Borgo Isso sino all'intersezione con la Via Roma;

- Divieto di transito in Viale Santuario, , Via Dosso, Via Villa Misericordia, Via Vecchia Santuario, Via Don Primo Mazzolari (transito consentito a senso unico alternato regolato da movieri per il solo accesso alle aziende presenti), Via Mazzini, Via 4 Novembre, Piazza Trieste, Piazza della Vittoria, Piazza Borgo Serio (sino all'intersezione con la Via Lazzaretto), Via Lazzaretto, Via Mura Manfredi, Via Zoncheto (direzione Piazza Fondulo e Via Seriola), Via Arata, Via Ospedale, Via Fiammeni, Via Ghiandone, Via Cicogna.
- Via Rodiani, Via Ansoldo e Via Rocca saranno percorribili a doppio senso di marcia con regime di strada chiusa con accesso consentito ai soli residenti.

Il richiedente è incaricato della posa della segnaletica di cui alla presente ordinanza (indicando nella segnaletica di divieto con rimozione data e orari) e della verifica della corretta collocazione dei segnali durante la manifestazione, nonché della rimozione al termine della stessa.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere collocati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Il richiedente dovrà inoltre predisporre ogni altro segnale di indicazione necessario, come previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Dovrà essere sempre garantito l'accesso in sicurezza alle abitazioni, ai passi carrai ed alle attività presenti in loco.

Sempre a cura del richiedente, i residenti delle vie interessate ed eventuali gestori di attività professionali produttive o commerciali dovranno essere avvisati preventivamente del disagio prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Tutte le operazioni dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza per gli utenti della strada e comunque non dovrà essere creato alcun intralcio ai mezzi di pubblico soccorso in caso di intervento.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

- INTEGRA E MODIFICA (in via temporanea) tutte le ordinanze precedenti relative alle stesse vie in contrasto con lo stesso.
- E' VALIDO sotto condizione del conseguimento delle necessarie Autorizzazioni di diritto pubblico.

AVVERTENZE

- Come disposto dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. Come disposto dal successivo comma 7 del predetto articolo chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma nella misura minima di € 431,00.
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione ai sensi dell'art. 37/3 C.d.S. è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura del segnale apposto, all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Amministrazione Comunale, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni.
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione a norma dell'art. 3, comma 4,

della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al T.A.R. della Lombardia.

- Ai sensi dell'art. 8 L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avvisa che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale Comm. Capo Dr. Andrea Assandri;
- Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- Per le violazioni trovano applicazioni le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dell'eventuale altra normativa vigente in materia.
- La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione nei modi e nei tempi previsti dalla Legge;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a:

Ufficio Segreteria del Comune di Castelleone per la pubblicazione all'Albo online.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Comm. Capo di P.L.
Assandri Dott. Andrea